



La direttiva 2000/60/CE: attività, attori e ruoli

Ing. Andrea Braidot

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta- Bacchiglione



Trattato istitutivo della Comunità europea (art. 174)

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - protezione della salute umana,
 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
 - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La **politica della Comunità in materia ambientale** mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della **precauzione** e **dell'azione preventiva**, sul principio della **correzione, in via prioritaria alla fonte**, dei danni causati all'ambiente, nonché sul **principio "chi inquina paga"**.



Le Finalità della Direttiva 2000/60/CE

Istituire un quadro per la protezione delle acque che:

1. impedisca il loro ulteriore deterioramento
2. protegga e migliori **lo stato degli ecosistemi acquatici** e degli ecosistemi terrestri che da questi dipendono
3. agevoli un **utilizzo idrico sostenibile** fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili
4. persegua la **graduale riduzione** degli scarichi di sostanze inquinanti ("sostanze prioritarie") e l'**arresto** e la **graduale eliminazione** degli scarichi delle sostanze pericolose
5. assicuri la **graduale riduzione dell'inquinamento** delle acque sotterranee
6. contribuisca a mitigare **gli effetti delle inondazioni e delle siccità**



Aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2000/60/CE - 1

- 1) **Approccio integrato alla protezione delle acque:** non solo le acque interne (fiumi e laghi) ma anche le acque di transizione (lagune ed apparati di foce) e le acque costiere, oltre alle acque sotterranee
- 2) **L'ambito territoriale di riferimento è idrografico e non amministrativo;** gli Stati Membri sono tenuti ad assegnare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio, assegnandoli ai singoli distretti idrografici (art. 3, comma 1)
- 3) All'interno di ciascun distretto l'unità di riferimento è il **corpo idrico**
- 4) I corpi idrici devono di norma raggiungere il **buono stato** entro il **2015**



Aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2000/60/CE - 2

6) Lo strumento di pianificazione attraverso il quale conseguire gli obiettivi di qualità delle acque è il **Piano di gestione** (per i distretti internazionali gli Stati Membri si coordinano per un unico piano di gestione ovvero predispongono piani di gestione separati)

7) **L'analisi economica** sorregge, nelle sue diverse fasi, il processo di costruzione/aggiornamento del piano ed in particolar modo:

- nella individuazione di **obiettivi ambientali meno stringenti**;
- nella valutazione dell'**impatto economico delle misure** proposte;
- nella elaborazione di **strumenti economici e finanziari** che possano facilitare il conseguimento degli obiettivi ambientali;

8) Deve essere promossa la **partecipazione attiva** del pubblico e dei portatori di interesse in tutte le fasi di costruzione/aggiornamento del piano di gestione



Il recepimento della direttiva nella normativa italiana - 1

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale

Art. 64: Il territorio nazionale è diviso in **distretti idrografici**, attraverso l'aggregazione dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionali già individuati dalla legge 183/89

Art. 65: Il **Piano di bacino distrettuale** ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate le azioni e norme d'uso finalizzate alla difesa del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque.

Il Piano di bacino è redatto dall'**Autorità di bacino distrettuale**

Art. 117: Il **Piano di gestione** rappresenta **articolazione interna** del Piano di bacino distrettuale e costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino



Il recepimento della direttiva nella normativa italiana - 2

In carenza delle Autorità di bacino distrettuali, il legislatore nazionale (L. 13/2009 e D.Lgs. 219/2010) ha affidato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, costituite con legge 183/89, il compito di coordinare la prima redazione ed il successivo aggiornamento del Piano di gestione.

Nel distretto Alpi Orientali questo compito è dunque svolto:

- dall'AdB dei fiumi dell'Alto Adriatico
- dall'AdB del fiume Adige





Il recepimento della direttiva nella normativa italiana

D.M. 16 giugno 2008, n. 131 - Definisce i criteri di caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)

D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 - Definisce i criteri di valutazione dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee

D.M. 14 aprile 2009, n. 56 - Definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici

D.M. 17 luglio 2009 – Individua informazioni territoriali e modalità di raccolta dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione della DQA

D.M. 8 novembre 2010, n. 260 - Definisce i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali



Gli attori istituzionali

- le **Regioni e Province Autonome** competenti per territorio:
 - provvedono alla **caratterizzazione dei corpi idrici** (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)
 - provvedono al **monitoraggio dei corpi idrici** per la valutazione dello stato delle acque
 - provvedono alla **classificazione dei corpi idrici**
- le **Autorità di bacino di rilievo nazionale**, nell'attuale assetto istituzionale, svolgono essenzialmente **funzioni di coordinamento** nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici (D.Lgs. 219/2010)
- il **Magistrato alle Acque di Venezia**, che per la laguna di Venezia svolge funzioni di monitoraggio dei corpi idrici di transizione.



Le fasi del percorso di elaborazione del primo documento di piano



22 dic
2009

28 feb 2009

Pubblicazione della legge 13/2009 che assegna alle Autorità di bacino il compito di coordinare obiettivi e contenuti dei Piani di gestione, entro il 30 giugno 2009, sulla base dei pareri e degli atti disponibili

29 apr 2009

Pubblicazione della “**Valutazione globale e provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque**” e del **Calendario delle misure di consultazione**

1° lug 2009

Pubblicazione del **progetto** del Piano di gestione

24 feb 2010

Adozione del piano da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale (Adige e Alto Adriatico) riuniti in seduta comune



Le tappe per l'aggiornamento del Piano di gestione per il rispetto delle scadenze comunitarie (dicembre 2015)



Dic. 2013

aggiornamento del QUADRO CONOSCITIVO

- pressioni e degli impatti
- stato provvisorio dei corpi idrici
- analisi economica dell'utilizzo idrico

valutazione dei principali problemi di gestione delle acque
DOCUMENTO PRELIMINARE

Dic. 2014

pubblicazione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Dic. 2015

pubblicazione dell'aggiornamento del Piano di gestione

AGGIORNAMENTO DEL PIANO



Azioni chiave del “Piano di salvaguardia delle risorse idriche europee”

- porre termine all'assegnazione eccessiva di acqua e rispettare il flusso ecologico
- dare continuazione ai progressi realizzati sul contenimento dell'inquinamento diffuso e da fonti puntuali attraverso l'attuazione della legislazione sui nitrati, sul trattamento delle acque reflue, sulle emissioni industriali e sui prodotti fitosanitari
- conseguire una migliore efficienza idrica, anche attraverso una diversa politica tariffaria
- incoraggiare il riutilizzo dell'acqua
- integrare determinati obblighi previsti dalla DQA nei meccanismi di condizionalità della PAC



Bruxelles, 14.11.2012
COM(2012) 673 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI

Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee

{SWD(2012) 381 final}
{SWD(2012) 382 final}

IT

IT

VENEZIA 28 MAGGIO 2013

ANDREA BRAIDOT
Autorità di Bacino

La direttiva 2000/60: attività, attori e ruoli

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Bacino del fiume Adige

<http://www.alpiorientali.it/>



L'integrazione tra le direttive 2000/60 e 2007/60

Direttiva 2000/60

Quadro comunitario per la **protezione delle acque** superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque sotterranee

D.Lgs. 152/2006

Dicembre 2015: Aggiornamento del Piano di gestione

Direttiva 2007/60

Quadro comunitario per la **valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni** volto a ridurre le conseguenze negative su salute umana, ambiente, patrimonio culturale e le attività economiche

D.Lgs. 49/2010

Giugno 2015: Piano di gestione del rischio di alluvioni

Coordinamento per migliorare l'efficacia e lo scambio di informazioni, e per realizzare sinergie e vantaggi comuni tenuto conto dell'analisi delle caratteristiche del distretto, degli impatti delle attività umane e degli obiettivi ambientali